

REGOLAMENTO CONVOCAZIONE COORDINATA ED UNITARIA

Convocazione coordinata ed unitaria per il conferimento delle supplenze annuali e temporanee fino al termine delle attività didattiche dalle Graduatorie di Istituto (prima, seconda e terza fascia) per posti che non sia stato possibile coprire con il personale incluso nelle graduatorie ad esaurimento

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Decreto Ministeriale N. 131 del 13 giugno 2007 - Regolamento per il conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo

Decreto Ministeriale N. 326 del 3 giugno 2015 - Disposizioni inerenti le graduatorie di istituto e l'attribuzione di incarichi di supplenza al personale docente

CCNL VIGENTE

Circolare ministeriale inizio anno - Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A.

Premesso che:

1. Per convocazione coordinata ed unitaria si intende la convocazione in un'unica sede e in uno stesso momento dei candidati inseriti nelle graduatorie di istituto della provincia di Grosseto (scuole aderenti alla rete GIA) secondo il calendario che verrà pubblicato;
2. la convocazione coordinata ed unitaria viene attuata per rendere più veloci e trasparenti le nomine dalle Graduatorie di Istituto e riguarda le graduatorie del personale docente ed ATA della scuola dell'Infanzia, della Scuola Primaria, delle Scuole Secondarie di primo e di secondo grado;
3. la convocazione coordinata ed unitaria riguarda il conferimento ai candidati inseriti nelle graduatorie di istituto, delle supplenze annuali e temporanee fino al termine delle attività didattiche per posti che non sia stato possibile coprire con il personale incluso nelle graduatorie ad esaurimento (sulla base di quanto previsto dall'Articolo 7 comma 1 lettera A del Decreto Ministeriale *N. 131 del 13 giugno 2007 –Regolamento per il conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo*);
4. alla convocazione coordinata ed unitaria saranno presenti i Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche interessati alle nomine o loro delegati che devono essere a conoscenza della situazione didattica e organizzativa dei posti disponibili durante la procedura;
5. la convocazione avviene tramite:
 - invio mail da parte delle istituzioni scolastiche
 - pubblicazione sul sito dell'US dell'ambito territoriale di Grosseto
 - pubblicazione sui siti di tutte le Istituzioni Scolastiche della provincia di Grosseto aderenti alla rete GIA
 - si procede per ciascuna classe di concorso o profilo alla costituzione di una graduatoria unitaria per ciascuna fascia (prima, seconda e terza) che comprenda tutti i candidati inseriti nelle graduatorie degli istituti della provincia aderenti alla rete;
6. ogni candidato viene inserito con il punteggio attribuitogli nelle graduatorie vigenti al momento della convocazione;
7. il/i Dirigente/i Scolastico/i incaricato/i della gestione delle operazioni durante la convocazione procede/ono allo scorrimento delle graduatorie unitarie a partire dalla prima fascia e dal candidato con il maggior numero di punti;
8. ogni candidato può accettare solo i posti disponibili negli istituti che ha indicato nella domanda per l'inserimento nelle graduatorie di istituto;

9. in sede di procedura saranno comunicati tutti i posti disponibili;
10. il candidato in sede di convocazione può accettare più spezzoni orari previa verifica da parte dei dirigenti degli istituti nei quali le cattedre sono disponibili (o loro delegati) della compatibilità didattica ed organizzativa (esempio la strutturazione dell'orario, distanza, ecc.);
11. il candidato può accettare uno spezzone di una cattedra intera previa verifica della compatibilità didattica da parte del dirigente dell'istituto nel quale la cattedra è disponibile;

Per quanto non espressamente previsto dalla presente comunicazione, si fa riferimento al Decreto Ministeriale N. 131 del 13 giugno 2007 - Regolamento per il conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo e alle istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo attualmente in corso di emanazione da parte del MIUR.

DISPONIBILITÀ DI POSTI E TIPOLOGIA DI SUPPLENZA

La convocazione coordinata ed unitaria riguarda la copertura dei seguenti posti:

- Cattedre e posti vacanti e disponibili in organico di diritto che risultano residuati dopo l'espletamento dell'operazioni di mobilità, delle utilizzazioni e delle assegnazioni provvisorie del personale docente con contratto a tempo indeterminato, non coperte dall'Ufficio Scolastico Territoriale (UST) per esaurimento della graduatoria provinciale ad esaurimento. Per coprire queste disponibilità, si stipulano i contratti di lavoro a tempo determinato per supplenze annuali con durata per l'intero anno scolastico (dal giorno dell'effettiva assunzione in servizio e sino al 31 agosto dell'anno successivo).;
- Posti disponibili sino al termine delle attività didattiche per la copertura dei posti ancora disponibili in organico di fatto dopo le operazioni di supplenza attivate dall'Ufficio Scolastico Territoriale (UST) con l'utilizzo delle graduatorie provinciali. Per la copertura di queste disponibilità si provvede con contratti di lavoro sino al termine delle attività didattiche (30 giugno).

Per la copertura dei posti che si renderanno successivamente disponibili e per la sostituzione dei titolari assenti le singole istituzioni scolastiche procederanno, sulla base della normativa vigente, facendo ricorso a contratti di lavoro a tempo determinato con nomine e convocazioni autonome.

CONFERIMENTO DELLE SUPPLENZE

Hanno titolo a conseguire le supplenze mediante l'accettazione scritta della relativa proposta di assunzione gli aspiranti, utilmente collocati in graduatoria, presenti alla convocazione, personalmente o tramite persona munita di specifica, e gli aspiranti che abbiano fatto pervenire, nei tempi previsti, delega preventiva di accettazione al dirigente responsabile delle operazioni in questione. Non hanno titolo a conseguire le supplenze gli aspiranti che non siano presenti alla convocazione e che non si siano avvalsi di alcuna delle tipologie di delega. Si precisa che è auspicabile la presenza fisica di un delegato.

I posti di sostegno sono conferiti agli aspiranti forniti del prescritto titolo di specializzazione con priorità rispetto alle altre tipologie di insegnamenti su posti o cattedre comuni.

PERFEZIONAMENTO DEL RAPPORTO DI LAVORO

Il rapporto di lavoro si perfeziona con l'assunzione in servizio da parte del docente che deve avvenire nel tempo stabilito dalla proposta di assunzione. L'assunzione in servizio può essere rinviata per legittimo impedimento da documentare al dirigente scolastico. L'assunzione può avvenire oltre che

con rapporto a tempo pieno anche con rapporto a tempo parziale, in questo caso il contratto individuale dovrà indicare l'articolazione dell'orario di lavoro (cfr commi 4 e 6 dell' art. 25 CCNL/2007).

COMPLETAMENTO DI ORARIO E CUMULABILITÀ DI DIVERSI RAPPORTI DI LAVORO NELLO STESSO ANNO SCOLASTICO

Il personale docente assunto con contratto a tempo determinato per un numero di ore inferiore a quello massimo previsto per quel particolare posto, ha titolo al completamento d'orario in una sola provincia, laddove non esistano motivi di incompatibilità di orario, fino al raggiungimento dell'orario settimanale obbligatorio di insegnamento previsto per il personale di ruolo (18 ore scuola secondaria, 22+2 nella scuola primaria, 25 nella scuola dell'infanzia).

Nel rispetto del limite orario il completamento è conseguibile con più rapporti di lavoro a tempo determinato da svolgere in contemporaneità esclusivamente per insegnamenti appartenenti alla medesima tipologia, per i quali risulti omogenea la prestazione dell'orario obbligatorio di insegnamento prevista il personale con contratto a tempo indeterminato.

Non è possibile svolgere servizi contemporanei tra scuola secondaria e scuola dell'infanzia e/o primaria e viceversa.

Non è possibile svolgere in contemporanea servizi in qualità di docente e di personale A.T.A.

Purché non svolte in contemporaneità tali prestazioni lavorative possono essere prestate nel corso del medesimo anno scolastico.

Il completamento può attuarsi anche mediante il frazionamento orario delle disponibilità, salvaguardando in ogni caso l'unicità dell'insegnamento nella classe e nelle attività di sostegno.

Il completamento d'orario può realizzarsi, anche tra scuole statali e non statali con rispettiva ripartizione dei relativi oneri.

Per il personale docente della scuola secondaria il completamento dell'orario di cattedra può realizzarsi per tutte le classi di concorso, sia di primo che di secondo grado, sia cumulando ore appartenenti alla medesima classe di concorso sia con ore appartenenti a diverse classi di concorso, distribuite su più sedi ma tenendo presente il criterio della facile raggiungibilità.

(Riferimento normativo - Art.4 DM 131/2007)

EFFETTI DEL MANCATO PERFEZIONAMENTO E RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL RAPPORTO DI LAVORO

L'esito negativo di una proposta di assunzione a tempo determinato comporta i seguenti effetti relativamente a tutto l'anno scolastico in corso:

Supplenze conferite sulla base delle graduatorie ad esaurimento:

- a. la rinuncia ad una proposta di assunzione o l'assenza alla convocazione comportano la perdita della possibilità di conseguire supplenze sulla base delle graduatorie ad esaurimento per il medesimo insegnamento;
- b. la mancata assunzione di servizio dopo l'accettazione, attuata anche mediante la presentazione preventiva di delega, comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, sia sulla base delle graduatorie ad esaurimento che di quelle di circolo e di istituto, per il medesimo insegnamento;
- c. l'abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, sia sulla base delle graduatorie ad esaurimento che di quelle di circolo e di istituto, per tutte le graduatorie di insegnamento.

Supplenze conferite sulla base delle graduatorie di circolo e di istituto:

- d. la rinuncia ad una proposta contrattuale o alla sua proroga o conferma ripetuta per due volte nella medesima scuola comporta, esclusivamente per gli aspiranti totalmente inoccupati al momento dell'offerta di supplenza, la collocazione in coda alla relativa graduatoria di terza fascia;

- e. la mancata assunzione in servizio dopo l'accettazione comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze per il medesimo insegnamento in tutte le scuole in cui si è inclusi nelle relative graduatorie;
- f. l'abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, conferite sulla base delle graduatorie di circolo e di istituto, per tutte le graduatorie di insegnamento.

(Riferimento normativo - Art.4 DM 131/2007)

FRAZIONAMENTO CATTEDRE

Non è possibile spezzare cattedre su posto comune e sul sostegno se vi sono già disponibili spezzoni orari da conferire a supplenza.

Si precisa che il frazionamento orario delle disponibilità può essere attuato salvaguardando in ogni caso l'unicità dell'insegnamento nella classe e nelle attività di sostegno.